



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA E IL
MONTAGGIO DEI GIOCHI, ARREDI E ATTREZZATURE DEL GIARDINO
PUBBLICO FRAZIONE CAVALLANO / IL MERLO loc. LA CROCE**

“ACQUISTI VERDI DI PRODOTTI DUREVOLI IN PLASTICA RICICLATA”

**Importo presunto dell'Appalto: Euro 80.690,00 (IVA esclusa), oltre ad Euro 295,50 di
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso .**

Totale dell'appalto : Euro 80.985,50 (IVA esclusa)



Art.1

Introduzione

1. Le norme del presente capitolato d'oneri si applicano alla fornitura e il montaggio di giochi, arredi e attrezzature realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica effettuata in Toscana, aventi il marchio IPPR Plastica Seconda Vita o equivalenti, da installare nel giardino pubblico ubicato in Casole d'Elsa, Frazione Cavallano/Il Merlo, loc. La Croce.

2. L'appalto ha per oggetto la fornitura e il montaggio dei giochi, degli arredi e delle attrezzature da destinare al giardino pubblico della frazione Cavallano/Il Merlo, loc. La Croce, con contestuale indicazione delle condizioni e dei prezzi ai quali il candidato è disposto ad eseguirla. **I prodotti dovranno essere forniti alla stazione appaltante, tenendo conto altresì della Relazione tecnica predisposta dalla stazione appaltante stessa .**

La fornitura pertanto dovrà essere posta in opera sviluppando e dettagliando le planimetrie contenenti lo Schema fornito dalla stazione appaltante, prevedendo le specifiche attrezzature da destinare al Nuovo Parco Giochi, finalizzate all'ottimale utilizzazione dello stesso per le attività ludiche che vi si svolgeranno.

La finalità che l'appalto si pone è quella di introdurre nella fornitura di attrezzature per il gioco, lo svago e l'intrattenimento di bambini ed adulti, facendo ricorso a materiali a prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, aventi il marchio IPPR Plastica Seconda Vita o equivalenti oltre che conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente del 4 agosto 2004; che portino a realizzare i seguenti obiettivi:

- a. il rispetto dell'ambiente;
- b. la notevole resistenza agli agenti atmosferici;
- c. la scarsa necessità di manutenzione;
- d. il colore che rimane inalterato nel tempo;
- e. l'inattaccabilità da batteri, funghi e muffe;
- f. l'utilizzo di materiale atossico;
- g. la maggiore durata e resistenza nel tempo che garantisce la maggiore sicurezza degli utenti;

3. L'affidamento della fornitura e il montaggio delle attrezzature avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 163/2006 e sm, sulla base dei criteri e sub criteri identificati nel Bando di Gara. Tale procedura ha lo scopo di promuovere l'auspicato incontro sul libero mercato di due interessi concomitanti:

-è interesse della Pubblica Amministrazione di attivare un processo di allestimento del nuovo Giardino Pubblico facendo ricorso, in fase di fornitura, ad operatori specializzati del settore, al fine di conseguire un intervento di qualità elevata e di altrettanto elevata funzionalità.

-è interesse delle imprese partecipanti favorire le soluzioni che concorrano alla migliore definizione dell'attrezzature da un punto di vista della loro complessiva funzionalità, interesse che può essere indicato in :

-disponibilità di tecnologie e materiali adeguati in relazione agli obiettivi fissati;

- ampia conoscenza delle normative e dei criteri di progettazione per la realizzazione di questo tipo di attrezzature, che devono rispondere alle complesse esigenze dei parchi pubblici.



Art . 2

Definizioni

1. Nel quadro del presente capitolato s'intendono per:

Comune di Casole d'Elsa: *stazione appaltante, con sede legale in P.za Luchetti 1,*

Offerente : ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che depositi l'offerta per l'aggiudicazione del contratto;

Fornitore : l'offerente scelto dopo la procedura di gara;

Contratto: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;

Termini : i periodi indicati nel presente capitolato e nel contratto decorrono dal giorno successivo all'atto o all'evento che ne costituisce il punto di partenza. Qualora l'ultimo giorno del periodo coincida con un giorno festivo, il termine scade alla fine del primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo.

2. Per il capitolato e il contratto le definizioni riportate hanno il significato specificato nel presente articolo, tranne le singole condizioni che dispongono diversamente.

Art . 3

Oggetto della gara d'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e il montaggio dei giochi, degli arredi e delle attrezzature per il Nuovo Giardino pubblico ubicato nella frazione Cavallano / Il Merlo, loc. La Croce, per un importo presunto di €. 80.690,00 (iva esclusa), oltre €. 295,50 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 e 6 del D.Lgs. 163/2006 le Imprese che intendono partecipare alla gara possono legittimamente proporre le proprie attrezzature purchè siano "equivalenti" a quanto richiesto .

Pertanto le caratteristiche tecniche dei prodotti previsti negli elaborati tecnici predisposti dalla Stazione potranno essere oggetto di possibili proposte "equivalenti", onde evitare che l'indicazione di caratteristiche tecniche singolari possa circoscrivere la scelta del bene oggetto di fornitura.

Art.4

Caratteristiche tecniche e dei prodotti

Gli arredi, elencati nella "relazione tecnica" ed illustrati nelle planimetrie costituenti lo "Schema di Arredo", dovranno avere le caratteristiche risultanti dai suddetti elaborati, o comunque con specifiche tecniche "equivalenti" .

Tutti i prodotti proposti dovranno essere realizzati con plastiche riciclate al 100% di alta qualità che rispettino gli standard della DIN EN 71 parte 3° per i parco giochi, con controlli di qualità interni ed esterni, e siano certificati secondo le normative vigenti UNI EN 1176, costruiti a perfetta regola d'arte e rispondere ai requisiti di sicurezza, robustezza, di idoneità al tipo di utilizzo, ecc., previsti dalla normativa comunitaria, italiana e regionale in vigore, nel rispetto delle norme UNI per quanto attiene i requisiti dimensionali ed ergonomici.

Per l'assemblaggio devono essere usate viti in acciaio zincato, con l'esclusione dell'impiego di chiodi;



Ogni elemento di arredo dovrà pertanto rispondere ai seguenti requisiti:

A) rispetto delle norme vigenti in materia di:

- sicurezza antinfortunistica;
- tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- qualità dei materiali (norme UNI)

B) Igienicità

Art.5

Condizioni di fornitura

1. Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
2. Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione e il trasporto nel luogo di installazione (compreso l'utilizzo di macchine di sollevamento, ecc.), l'imballaggio e il relativo smaltimento, la guardiana fino al momento della consegna e le eventuali assicurazioni prescritte dalla normativa vigente; tutte le spese di montaggio, installazione a regola d'arte e collaudo dei beni forniti. Ciascuna attrezzatura, compresi i servizi necessari alla perfetta installazione, dovrà essere consegnata completa di ogni parte; non sono perciò accettate consegne parziali.
3. Il fornitore è tenuto ad eseguire le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto della propria offerta presentata in fase di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
4. Il fornitore è tenuto infine ad applicare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S) nel corso della posa in opera degli arredi.

Art.6

Termini , luogo di consegna,Certificazioni

1. L'aggiudicatario dovrà provvedere ad ultimare la fornitura e il montaggio di quanto previsto dal presente capitolato entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del lavoro. La suddetta consegna avverrà a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva.
2. Per luogo di consegna si intende l'area adibita a giardino ubicata in Casole d'Elsa, frazione Cavallano/il Merlo, loc. La Croce o in altra locazione da concordare tra le parti.
4. È obbligo dell'impresa la consegna, al Comune, contestualmente al completamento della consegna delle attrezzature per ciascuna fase, tutte le certificazioni di legge relative alla sicurezza delle attrezzature installate ed in particolare :
 - certificazioni IPPR relative a Plastica Seconda Vita
 - certificati di conformità
 - garanzia dei giochi e delle attrezzature varie di validità di almeno due anni;
 - manuali di istruzione, d'uso e di manutenzione in 3 copie;
 - dichiarazione che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche o nocive;
 - dichiarazione sul livello prestazionale delle specifiche norme uni;



Art.7

Collaudo

1. Entro trenta giorni dalla data di montaggio ed installazione dei beni oggetto della fornitura verrà redatto in contraddittorio tra il Comune di Casole d'Elsa e il Fornitore o suoi rappresentanti il verbale di collaudo. Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto, dal presente documento, dalle norme vigenti ovvero i requisiti espressi dai campioni accettati dall'amministrazione. Il collaudatore/i sottopone ad esame i materiali che ritiene necessari, senza che la ditta possa elevare contestazioni o pretese, può eseguire, dove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami e prove a scandaglio, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotto esaminato si estendono a tutta la partita. Il regolare collaudo dei prodotti e la loro presa in consegna, non esonera comunque la ditta da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi durante il collaudo ma vengano in seguito accertati. In tale caso la ditta sarà invitata dall'amministrazione ad assistere, per mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per loro, ad ogni effetto. Il collaudatore/i, sulla base delle verifiche effettuate, può/possono accettare i prodotti, rifiutarli o dichiararli rivedibili. La ditta ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati dal collaudo entro 15 gg. dalla data del collaudo dal quale risulti il rifiuto. Sino a che non sia intervenuta l'approvazione del collaudo delle forniture previste dal contratto, la manutenzione delle medesime ed i rischi di perdite e danni, sono a carico della ditta.

In assenza delle certificazioni e quant'altro richiesto nel precedente art.6, non si procederà alle operazioni di collaudo ed alla liquidazione della fornitura con posa.

2. Nel caso di difformità nella qualità e nelle quantità dei beni pattuiti, la fornitura potrà essere respinta in blocco finché il fornitore non avrà provveduto ad eliminare le cause di controversia.

3. I beni in questione si intendono effettivamente consegnati solo dopo l'avvenuto collaudo favorevole: il fornitore quindi non acquista il diritto alla riscossione degli stessi fino ad avvenuto collaudo favorevole, salvo quanto previsto dal Codice Civile in relazione ai vizi occulti.

4. Il collaudo della fornitura darà conto altresì di eventuali danni arrecati dall'appaltatore alla struttura nel corso della posa in opera delle attrezzature. Nel caso l'appaltatore non abbia provveduto al ripristino dei danni arrecati si provvederà a detrarre dalle somme dovute all'appaltatore medesimo gli importi relativi ai necessari ripristini.

Art.8

Contenuto delle garanzie

1. I beni oggetto della presente gara devono essere garantiti almeno 24 mesi dalla data del collaudo positivo degli stessi. Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei beni forniti, l'Amministrazione Comunale può richiedere alla Ditta fornitrice, senza alcun onere, il ritiro immediato del prodotto fornito e la sostituzione del medesimo con un nuovo.

2. La ditta Fornitrice garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei propri prodotti obbligandosi, durante il periodo di garanzia sopra specificato, a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Committente, da casi fortuiti o di forza maggiore. Le modalità operative delle suddette operazioni dovranno risultare dall'offerta.



3. La ditta dovrà garantire l'eventuale incremento della fornitura sino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale, senza che siano modificati i prezzi unitari risultanti dall'offerta.

Art.9

Inadempienze e penalità

1. Il fornitore che non consegna i beni o che li consegna di qualità non conforme a quella stabilita, come risultante dalla gara d'appalto, contravviene ai patti contrattualmente stabiliti. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di applicare le penali di seguito descritte:

- a) in caso di ritardo, di procedere all'applicazione di una penale giornaliera corrispondente al 5% del valore netto della fornitura oggetto di ordinativo. L'importo minimo della penale è di € 150,00;
- b) in caso di mancata effettuazione della fornitura, di irregolarità o incompletezza della stessa, di procedere all'applicazione di una penale forfettaria, con importo da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 20.000,00, a seconda dell'entità e gravità dell'inadempimento.

2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata al fornitore dal responsabile del contratto o da suo delegato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax/PEC in cui fanno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione del Comune, inoltrata alla sede legale o al domicilio eletto dal Fornitore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Fornitore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Comune, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, a suo insindacabile discrezione, applicherà le penali di cui al precedente punto o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

3. Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento, oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

6. La fornitura potrà essere espletata in concomitanza con la contemporanea esecuzione di altri lavori.

Tale situazione non costituisce motivo di ritardo nell'espletamento della fornitura stessa. Pertanto il fornitore ha l'obbligo di coordinare e subordinare l'esecuzione della fornitura alle esigenze e soggezione di qualunque genere dipendenti dalla contemporanea esecuzione di altri lavori, senza che ciò possa tradursi in richieste, riconoscimenti, risarcimenti di ogni genere. Con la partecipazione alla gara la presente clausola viene espressamente accettata.

Art.10

Cause di risoluzione e recesso del contratto



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Il contratto perderà la sua efficacia nei seguenti casi:

- In caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- il fornitore ceda il contratto;
- il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione del Comune.

Il Comune di Casole d'Elsa risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune ;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- qualora si verificano le condizioni di risoluzione previste all'art. 19 della LRT 38/07.

Il Comune di Casole d'Elsa ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- Il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- Il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione del Comune di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- Il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- Il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- Il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune;
- Il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- Il fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura;

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause il Comune di Casole d'Elsa incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'originario fornitore il Comune di Casole d'Elsa si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta. Il Comune di Casole d'Elsa può inoltre **recedere dal contratto**, previa dichiarazione da comunicare al fornitore per motivi di



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

Art.11

Oneri ed obblighi dell'appaltatore

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico del fornitore anche i seguenti obblighi:

- a. la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate al Comune di Casole d'Elsa o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero del Comune da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo;
- b. la responsabilità per danni ad opere, impianti o altre parti della struttura che dovessero risultare danneggiate in ragione delle operazioni di posa degli arredi. Si specifica a tale proposito che l'appaltatore è tenuto all'integrale ripristino dei danni arrecati, e che qualora non vi provveda in fase di collaudo saranno effettuate le conseguenti detrazioni, secondo quanto stabilito al precedente art.7
- c. l'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il fornitore continuerà ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;
- d. la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo il fornitore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione della fornitura, non ultimo il D.Lgs. 81/2008, nel rispetto e secondo le prescrizioni del Comune di Casole d'Elsa;
- e. comunicare tempestivamente al Comune, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f. dotare il personale del fornitore che provvederà alla consegna ed installazione di apposita tessera di riconoscimento dotata di fotografia così come previsto dall'art. 6 della L. 3 Agosto 2007 n. 123.

Art.12

Documenti occorrenti per la stipula del contratto e Spese Contrattuali

1. La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 20 giorni dalla data dell'aggiudicazione provvisoria i seguenti documenti:

- a) costituzione della cauzione nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione dell'appalto.
- b) originale dei certificati di cui sono state presentate le dichiarazioni sostitutive di cui al presente capitolato d'oneri;
- c) alla presentazione, nel caso di raggruppamento di imprese, del mandato collettivo speciale e relativa procura conferitole dalle imprese mandanti, redatto con scrittura autenticata;



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

d) la documentazione connessa con la certificazione antimafia e quant'altro necessario per la stipula del contratto;

e) depositare le spese di contratto, di registrazione e accessorie.

Qualora il Fornitore non presenti la documentazione connessa con l'aggiudicazione, il Comune annullerà, con atto motivato, l'aggiudicazione.

1. La garanzia di cui al punto 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, con le modalità e i limiti dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs 163/2006.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune di Casole d'Elsa ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti del Comune a far data dalla sottoscrizione del contratto, a far data dalla ricezione dell'ordine di Fornitura. La garanzia opera per tutta la durata della contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art.13

Stipulazione del contratto

Il contratto di fornitura è stipulato mediante atto pubblico a cui intervengono i soggetti **(Amministrazione Comunale di Casole)** che finanzia la fornitura stessa. Sulla base delle risultanze della gara nel contratto d'appalto saranno indicati i pagamenti della fornitura che l'ente provvederà ad erogare all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. l'aggiudicatario nella stipula del contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – UTG della Provincia di Siena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub appaltatori, sub affidatari) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 14

Prezzi comprensivi di ogni spesa

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa (es. trasporto, montaggio, imballaggio, smaltimento imballaggi) che renda operativa la fornitura del bene; è a carico del Comune la sola I.V.A. la cui aliquota in vigore deve essere dichiarata in offerta.

Art. 15

Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto al Fornitore cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità del contratto stesso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente punto, il Comune e gli enti contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 16

Sub-appalto

1. Il Fornitore potrà avvalersi del subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale. La ditta dovrà indicare in fase di gara di quali parti dell'appalto intenda subappaltare e la misura percentuale delle medesime. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art.118 del D.L.gs. 163/06 .



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti del Comune, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal bando di gara e/o dal Disciplinare.
5. Sulla base dell'autorizzazione al subappalto rilasciata dal Comune il Fornitore pagherà direttamente il subappaltatore. In questo caso è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da loro corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 17

Pagamento

1. Il pagamento della fornitura avverrà in unica soluzione a seguito del collaudo di cui al precedente art.7
2. Il pagamento avverrà da parte dell'ente sottoscrittore del contratto a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, con emissione di relativo mandato, previa acquisizione d'Ufficio del DURC regolare ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della L. 28.01.2009, n. 2 e della comunicazione, della ditta aggiudicataria, nell'ambito del CIG assegnato, del proprio Conto Corrente nella quale è resa dichiarazione con autocertificazione che lo stesso è conto dedicato ai sensi della L. n. 136/2010;
3. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del Codice Civile.
4. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Art. 18

Spese di partecipazione, di contratto ed IVA

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara sono a carico della ditta concorrente. E' a carico del Comune e degli altri enti contraenti il pagamento dell'IVA.